

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2016, n.669

Cont. 414/16/FO Corte Costituzionale. Presidente Consiglio dei Ministri c/ Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'art.53, commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016 (Legge di Stabilità regionale 2016)". Conferimento incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso ex art. 127 della Cost. notificato alla Regione Puglia il 21.4.2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale l'art. 53 commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2016)*", per sentirne dichiarare l'illegittimità costituzionale.

In particolare l'art. 53 rubricato "*Disposizioni per le Aziende sanitarie locali*", prevede che:

"4. Le Aziende sanitarie locali al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e dall'art. 16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

5. Detto personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia) e 68 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili".

6. Il presente articolo si applica al personale utilizzato dalle ASL su delega dei comuni ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali".

Il Governo, con il ricorso innanzi citato, ritiene che la normativa regionale violi gli artt. 97 e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

In ragione dell'interesse che riveste la questione e al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, si ritiene di proporre delibera di costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte Costituzionale, e di affidare il relativo incarico al Prof. Avv. Stelio Mangiameli.

(Valore della controversia: indeterminabile –giudizio di particolare interesse; Settore di Spesa: Consiglio)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.612,80, comprensiva di CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.283,84, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi

della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di fare propria la relazione del Presidente che si intende integralmente qui riportata;
- 2) di costituirsi nel giudizio pendente dinanzi alla Corte Costituzionale inerente alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso l'art. 53 commi 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2016, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 20162018 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2016)*" e di conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria";
- 3) Di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano